

Assicurazione multirischio per le PMI

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: VHV Italia Assicurazioni S.p.A. - Italia - Iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00030

Prodotto: *Per la Mia Impresa (PMI All Risks)*

VHV
ASSICURAZIONI

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Prodotto multirischio per la copertura dei bisogni assicurativi delle piccole e medie imprese produttive e commerciali. Il Contraente può scegliere le garanzie da attivare all'interno delle seguenti Sezioni: Danni diretti; Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro; Responsabilità civile prodotti; Tutela Legale.



Che cosa è assicurato?

Sezione A - Danni diretti

La Società, a seguito di rischi non espressamente esclusi dal contratto:

- ✓ indennizza i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato e/o dal suo contenuto e/o merci, anche di proprietà di terzi, nelle ubicazioni indicate in polizza (forma "All Risk")
- ✓ rimborsa le spese di demolizione, sgombero e ricollocamento delle cose assicurate.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo:

- furto;
- danni alle apparecchiature elettroniche;
- guasti alle macchine;
- danni indiretti.

Sezione B - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

R.C.T.

La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in relazione all'esercizio delle attività d'impresa dichiarate:

- ✓ tiene indenne l'Assicurato, quale civilmente responsabile di quanto questo sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) a fronte dei danni involontariamente arrecati a terzi, ivi inclusi quelli provocati, anche dolosamente, dai propri prestatori di lavoro, purché il loro impiego sia conforme alla normativa vigente.

R.C.O.

La Società, a seguito di un infortunio subito dai prestatori di lavoro durante lo svolgimento dell'attività lavorativa:

- ✓ tiene indenne l'Assicurato che sia in regola con gli obblighi di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
 - a fronte delle azioni di regresso o surroga esperite dall'INAIL e/o INPS;
 - ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nel punto precedente per morte e invalidità permanente.

Vi sono estensioni di garanzia sempre operanti, quali:

- ✓ proprietà e conduzione dei locali dell'azienda;
- ✓ danni da interruzione o sospensione di attività;
- ✓ danni da prodotti venduti.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere le coperture R.C.T. e R.C.O. ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo è possibile estendere la copertura R.C.O. alle malattie professionali riconosciute dall'INAIL.

Sezione C - Responsabilità civile prodotti

La Società, a seguito di pretese risarcitorie per danni cagionati da difetto dei prodotti dopo la loro messa in circolazione:

- ✓ tiene indenne l'Assicurato, quale responsabile civile, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese), a fronte di danni involontariamente arrecati a terzi. A titolo esemplificativo, sono compresi i danni derivanti da errori nella progettazione dei prodotti, da difetti di produzione, errore nelle istruzioni scritte per l'uso, difetti di confezionamento e relativi imballaggi.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: danni al prodotto finito e ritiro dei prodotti.

Sezione D - Tutela Legale

La Società, a seguito di controversie legate all'attività d'impresa:

- ✓ rimborsa le spese legali nel caso in cui l'Assicurato sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo, doloso e per opposizioni contro l'ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa (Difesa Penale).

Con pagamento di un premio aggiuntivo, è possibile estendere la copertura alle seguenti ulteriori garanzie:

- Difesa Civile;
- Vertenza con i clienti, compreso il recupero crediti nell'ambito dell'Unione Europea, solo se acquistati i moduli Difesa Penale e Difesa Civile.

SOMME ASSICURATE/ MASSIMALI

La Società indennizza l'Assicurato nei limiti delle somme assicurate e/o lo tiene indenne nei confronti di terzi per i massimali indicati sulla scheda di polizza e sottoscritti dal Contraente.



Che cosa non è assicurato?

Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipologia di garanzia, nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

Sezione A - Danni diretti

Sono esclusi i danni (salvo che siano state acquistate le rela

tive estensioni di garanzia, ove previste):

- ✗ verificatisi in occasione di guerre, occupazioni, terremoti, alluvioni, slavine e altri eventi politici e naturali "estremi";
- ✗ causati da o dovuti crolli e collasso strutturale, guasti meccanici e usura, errori di progettazione, mancata manutenzione;
- ✗ di furto e di fenomeno elettrico a macchinari elettronici;
- ✗ da Cyber Risk;
- ✗ indiretti, ossia non riguardanti la materialità delle cose assicurate.

Sezione B - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

R.C.T.

Sono esclusi i danni (salvo che siano state acquistate le relative estensioni di garanzia, ove previste):

- ✗ derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- ✗ da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- ✗ alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- ✗ alle cose altrui derivanti da incendio che colpisca cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- ✗ alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;
- ✗ relativi ad interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;

R.C.T. R.C.O.

Sono esclusi i danni:

- ✗ di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
- ✗ derivanti da violazioni dei contratti di lavoro.

Sezione C Responsabilità civile prodotti

Sono esclusi i danni (salvo che siano state acquistate le relative estensioni di garanzia, ove previste):

- ✗ le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti;

- ✗ i danni che i prodotti, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito;
- ✗ i danni ad immobili e manufatti costruiti in tutto o in parte con prodotti assicurati;
- ✗ i danni imputabili all'Assicurato nella sua qualità di installatore.

Sezione D – Tutela Legale

La garanzia è esclusa per controversie:

- ✗ riferibili a beni immobili non indicati in polizza ove viene svolta l'attività;
- ✗ derivanti dalla proprietà, dall'utilizzo o dalla guida di veicoli in genere;
- ✗ relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva, concorrenza sleale e diritti d'autore;
- ✗ derivanti da fatti dolosi dell'assicurato, salvo quanto previsto in polizza;
- ✗ relative a contratti d'appalto fornitura e posa in opera di materiali;
- ✗ relative a contratti di leasing immobiliare; compravendita e permuta di immobili in generale.



Ci sono limiti di copertura?

In polizza e nelle Condizioni di Assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie. Di seguito si elencano i principali.

! **Sezione A – Danni Diretti; Sezione B – R.C.T e R.C.O.; Sezione C – Responsabilità civile prodotti:** il valore di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati in polizza varia in funzione di parametri oggettivi e soggettivi, quali il tipo di attività assicurata, i precedenti assicurativi, le condizioni dell'azienda.

! **Sezione D – Tutela Legale:** difesa penale dolosa: anticipo massimo di 5.000€ in attesa di definizione del giudizio; per opposizione avversa contro sanzioni amministrative: valore minimo della sanzione deve essere pari o superiore a euro 1.000€; vertenze contrattuali per forniture: valore di lite superiore ad euro 1.000€.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Sezione A – Danni diretti:** vale sul territorio italiano. Le cose assicurate si intendono garantite nelle ubicazioni indicate in polizza sia sottotetto che all'aperto, nonché a bordo di automezzi, anche di proprietà di terzi, in attesa di effettuare e/o durante le operazioni di carico e scarico.
- ✓ **Sezione B R.C.T. e R.C.O.:** vale per il mondo intero, esclusi Usa, Canada e Messico. Relativamente a viaggi per trattative d'affari e partecipazione a convegni, mostre e fiere, nonché per la rivalsa da parte degli Istituti assicurativi di legge, vale per il mondo intero.
- ✓ **Sezione C - Responsabilità civile prodotti:** vale per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore e per i danni ovunque verificatisi, ad eccezione dei danni derivati da prodotti messi in circolazione direttamente dallo stesso produttore in USA, Canada e Messico (è prevista la possibilità di estendere la copertura anche ai suddetti territori).
- ✓ **Sezione D – Tutela Legale:** nelle ipotesi di: i) danni extracontrattuali o di procedimento penale, la copertura è valida in tutti gli Stati d'Europa ed inoltre ai Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo, sempreché il Foro competente ove procedere si trovi in quei territori; in caso di vertenze contrattuali vale in Italia, nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco ed in Svizzera; ii) nell'ipotesi di opposizione alle sanzioni amministrative vale in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. L'inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.
- Devi comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
- In particolare, con riferimento alla Sezione B – R.C.T e R.C.O., alla Sezione C– Responsabilità civile prodotti ed alla Sezione D– Tutela Legale è fatto espresso obbligo all'assicurato di comunicare ad ogni scadenza annuale, ogni variazione in aumento del parametro scelto come riferimento per la determinazione del premio e delle condizioni di assicurazione (numero addetti, fatturato, retribuzioni).
- In caso di sinistro: fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; darne avviso scritto alla Società o all'Intermediario al quale è assegnata la polizza tempestivamente e, in ogni caso, entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza; ove richiedi, provvedere nei 5 giorni successivi a formulare denuncia all'Autorità giudiziaria o alla Polizia (furto o eventi di natura dolo - sa); fornire la documentazione richiesta e conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incarico.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è pagato al rilascio della polizza e può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o pagamento unico anticipato, a scelta del Contraente. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi. Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge. Il premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e può essere stipulato con tacito rinnovo o a scadenza automatica, a scelta del Contraente/Assicurato: nel primo caso, in mancanza di disdetta, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno; nel secondo, il contratto cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta.

In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?

In caso di contratto annuale o poliennale è possibile disdire il contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza. In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.

Assicurazione multirischio per le imprese artigianali
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: VHV Italia Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: "Per la Mia Impresa"

Data di aggiornamento: gennaio 2026 (ultima versione disponibile)

VHV
ASSICURAZIONI

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

VHV Italia Assicurazioni S.p.A. Via Ippolito Caffi, n. civico 83; CAP 32100; città Belluno; tel. (+39) 0437.938611; sito internet: www.vhv.it; PEC: vhv@pec.it. Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n°1.00030. Direzione e coordinamento di VHV International SE.

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto della Società è pari a € 33.805.472 di cui il capitale sociale ammonta a € 7.000.000. L'indice di solvibilità (*Solvency Ratio*) della Società al 31/12/2024 era pari al 268%. Per maggiori dettagli sulla solvibilità e la condizione finanziaria della Società si rinvia alla Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR) dell'esercizio 2024 disponibile al sito internet www.vhv.it/dati-finanziari.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto descritto nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni), è possibile acquistare, con pagamento di un premio aggiuntivo, le seguenti garanzie opzionali, valide solo se espressamente richiamate in polizza con indicazione della relativa somma assicurata. Per l'elenco completo, le condizioni di operatività, i limiti e le esclusioni si rinvia alle Condizioni di Assicurazione.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

SEZIONE A – INCENDIO ED EVENTI SPECIALI

Danni elettrici ed elettronici	Copre i danni materiali e diretti agli impianti, apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici causati da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici.
Allagamenti	Copre i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da spargimento o riversamento di acqua all'interno dei fabbricati.
Merci in refrigerazione	Copre i danni alle merci assicurate derivanti da mancata o anormale produzione del freddo o fuoriuscita di fluido frigorigeno, a seguito di eventi indennizzabili.
Rischio locativo	Copre la responsabilità dell'Assicurato per danni ai locali condotti in locazione a seguito di eventi garantiti.
Ricorso terzi o locatari	Copre la responsabilità civile dell'Assicurato per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi o locatari, incluse le conseguenti interruzioni o sospensioni di attività.

SEZIONE B – FURTO

Enti all'aperto	Estende la garanzia Furto ai beni assicurati posti all'aperto in aree recintate.
Trasporto valori (In aumento)	Copre il furto, la rapina o lo scippo dei valori durante il trasporto effettuato dall'Assicurato o da soggetti incaricati.
Fiere (in aumento)	Copre furto e rapina di merci e attrezzature durante fiere e mostre.
Guasti e atti vandalici (in aumento)	Copre i danni ai locali e ai mezzi di chiusura causati da furto o tentato furto.

SEZIONE C – ELETTRONICA

Supporto di dati	Copre i costi per il riacquisto dei supporti e la ricostituzione dei dati a seguito di danno indennizzabile.
Personal computer ad impiego mobile	Copre i danni ai computer portatili utilizzati anche fuori sede e durante il trasporto.
Programmi standard in licenza d'uso	Copre i costi di duplicazione o riacquisto dei programmi danneggiati.

SEZIONE E – RESPONSABILITÀ CIVILE	
Responsabilità civile postuma impiantisti (R.C.T. per i danni cagionati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori)	Copre i danni a terzi derivanti da impianti dopo l'ultimazione dei lavori, per attività soggette al D.M. 37/2008.
Responsabilità civile postuma (per attività non soggette al DM 37/2008 – ex legge 46/90)	Copre i danni a terzi derivanti da lavori di installazione, manutenzione o riparazione dopo l'ultimazione.
Responsabilità civile prodotti	Copre i danni a terzi causati da difetti dei prodotti dopo la loro consegna.
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)	
Malattie professionali riconosciute dall'INAIL	Copre la responsabilità dell'Assicurato per malattie professionali riconosciute dall'INAIL, manifestatesi dopo la stipula della polizza.
 Che cosa NON è assicurato?	
SEZIONE A – INCENDIO ED EVENTI SPECIALI	
Danni elettrici ed elettronici	Sono esclusi i danni a batterie e accumulatori, quelli derivanti da usura o difetti noti, da prove, collaudi, montaggi o smontaggi non connessi a manutenzione, nonché i danni di competenza di costruttori o fornitori.
Allagamenti	Sono esclusi i danni riconducibili a inondazioni, alluvioni, mareggiate, gelo, umidità, infiltrazioni, impianti automatici di estinzione, cedimenti del terreno, nonché i danni alle merci poste a livello inferiore a 10 cm dal pavimento.
Ricorso terzi o locatari	Sono esclusi i danni a beni in consegna, custodia o detenzione dell'Assicurato, nonché quelli derivanti da inquinamento. Non sono considerati terzi i familiari conviventi, gli esponenti aziendali e le società controllanti, controllate o collegate.
SEZIONE C – ELETTRONICA	
Supporto di dati	Sono esclusi i costi dovuti a errori di registrazione, cancellazioni accidentali o smarrimento dei dati.
Programmi standard in licenza d'uso	Non sono coperti i costi di duplicazione o riacquisto non necessari o non effettuati entro un anno dal sinistro.
SEZIONE E – RESPONSABILITÀ CIVILE	
Responsabilità civile postuma impiantisti (R.C.T. per i danni cagionati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori)	Sono esclusi i danni alle opere oggetto dei lavori, i costi di riparazione o sostituzione, i danni da vizi originari, inidoneità all'uso, mancata manutenzione, nonché i danni da interruzione o sospensione di attività.
Responsabilità civile postuma (per attività non soggette al DM 37/2008 – ex legge 46/90)	Valgono le medesime esclusioni previste per la responsabilità civile postuma impiantisti.
Responsabilità civile prodotti	Sono escluse le spese di riparazione, sostituzione o ritiro dal mercato del prodotto, i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte, da dolo o colpa grave, nonché i danni verificatisi in USA, Canada e Messico.
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)	
Malattie professionali	La garanzia non opera per silicosi e contagio da HIV, per le ricadute di malattie già indennizzate, per le malattie conseguenti a violazioni intenzionali delle norme di sicurezza, né per quelle che si manifestino oltre 6 mesi dalla cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.
 Ci sono limiti di copertura?	
SEZIONE A – INCENDIO ED EVENTI SPECIALI	
Danni elettrici ed elettronici	Scoperto del 10% con minimo € 500. Per sistemi elettronici per elaborazione dati, uso ufficio e centraline telefoniche si applica un sottolimito di € 5.000 per sinistro e anno assicurativo.
Allagamenti	Scoperto del 10% con minimo € 1.500 e limite massimo di indennizzo € 100.000.
Danni subiti alle merci in refrigerazione	Franchigia di € 100 per sinistro. In caso di Eventi sociopolitici: scoperto 10% con minimo € 1.500 e sottolimito pari all'80% della somma assicurata per partita. In caso di Terrorismo: scoperto 10% con minimo € 2.500 e sottolimito pari al 50% della somma assicurata per partita.

Ricorso terzi o locatari	Per i danni da interruzione o sospensione di attività, la garanzia opera entro il massimale di polizza con sottolimito pari al 10% del massimale stesso.
SEZIONE B – FURTO	
Enti all'aperto	Scoperto del 20% con minimo € 2.500.
Trasporto valori (in aumento)	Garanzia prestata entro la somma assicurata in aumento rispetto alla garanzia base.
Fiere (in aumento)	Garanzia prestata entro la somma assicurata in aumento rispetto alla garanzia base.
Guasti e atti vandalici (in aumento)	Garanzia prestata entro la somma assicurata in aumento rispetto alla garanzia base.
SEZIONE C – ELETTRONICA	
Supporto di dati	Scoperto del 15% con minimo € 200 per singolo supporto e sottolimito pari al 30% della somma assicurata, con massimo € 1.300.
Personal computer ad impiego mobile	Scoperto del 25% con minimo € 200 per singolo portatile.
Programmi in licenza d'uso	Scoperto del 15% con minimo € 200 per singolo programma.
SEZIONE E – RESPONSABILITÀ CIVILE	
Responsabilità civile postuma impiantisti (R.C.T. per i danni cagionati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori)	Scoperto del 15% con minimo € 250 e limite di risarcimento € 100.000.
Responsabilità civile postuma (per attività non soggette al DM 37/2008 – ex legge 46/90)	Scoperto del 15% con minimo € 500 e limite di risarcimento € 100.000.
Responsabilità civile prodotti	Scoperto del 10% con minimo € 500 e limite di indennizzo € 100.000 per sinistro, sinistri in serie e periodo di assicurazione. Per i danni da interruzione o sospensione di attività si applica un sottolimito di € 30.000.
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)	
Malattia professionali	Franchigia di € 3.000 e limite di risarcimento € 500.000.
 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: Ad integrazione di quanto indicato nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni), l'Assicurato deve denunciare il sinistro alla Società senza ritardo, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili. - SEZIONE A - INCENDIO e SEZIONE B – FURTO: In caso di furto o atto doloso, l'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità competente entro 5 giorni e trasmetterne copia alla Società, unitamente a un elenco dei danni subiti. In caso di danno alle merci, deve mettere a disposizione la documentazione contabile di magazzino e adottare ogni misura utile alla conservazione e al recupero dei beni. Garanzia "Ricorso terzi e/o locatari": l'Assicurato deve informare immediatamente la Società di eventuali azioni civili o penali promosse nei suoi confronti, fornendo la documentazione necessaria e astenendosi da transazioni o riconoscimenti di responsabilità senza il consenso della Società. SEZIONE E – RESPONSABILITÀ CIVILE, Garanzia "Malattie Professionali": l'Assicurato deve denunciare senza ritardo l'insorgenza di una malattia professionale rientrante in garanzia e trasmettere tempestivamente atti e documenti relativi al caso. SEZIONE F – TUTELA LEGALE: l'Assicurato deve denunciare tempestivamente il caso assicurativo e collaborare alla gestione della vertenza secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione. Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previsti enti/strutture convenzionate con la Società. Gestione da parte di altre imprese: Non sono previste ulteriori Compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri. Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal verificarsi del fatto. Nell'assicurazione di Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento o ha promosso azione nei confronti dell'Assicurato.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	L'Impresa, riconosciuta l'indennizzabilità del sinistro e determinato l'indennizzo dovuto, provvede al pagamento dell'importo offerto entro 30 giorni dall'accettazione dello stesso

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<u>Indicizzazione</u> È possibile indicizzare le somme assicurate, i massimali ed il premio alle variazioni percentuali del numero indice dei “prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” elaborato dall’ISTAT. Sono inoltre soggetti ad adeguamento anche le franchigie i limiti di risarcimento non espressi in percentuale.
Rimborso	È previsto il rimborso della parte di premio pagata e non goduta in caso di recesso per sinistro da parte della Società.
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.
 Come posso disdire la polizza?	
Per la durata del contratto e le modalità di recesso si rinvia a quanto indicato nel DIP Danni e nelle Condizioni di assicurazione.	
 A chi è rivolto questo prodotto?	
Prodotto rivolto alle piccole e medie imprese produttive per una copertura multirischio nella forma All Risk.	
 Quali costi devo sostenere?	
I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono pari a 23,63% (aggiornato 2024).	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: VHV Italia Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami – Via Ippolito Caffi, 83 – 32100 Belluno, Italia; e-mail: reclami@vhv.it , reclami.vhv@pec.it I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell’eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all’Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.
Negoziante assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato: le Condizioni di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all’IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/info/fin-net .
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al contratto è applicata l’imposta sulle assicurazioni con l’aliquota del 21,25% e il contributo antiracket pari all’1% sui premi imponibili.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Ai sensi della legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dei relativi decreti attuativi, se il cliente (contraente o assicurato, qualora non coincidano) è stato precedentemente affetto da una patologia oncologica il cui trattamento attivo si sia concluso, in assenza di recidive, da più di dieci anni, alla data della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, non è tenuto a fornire informazioni, né a sottoporsi ad alcuna indagine o accertamento sanitario (ad es. visita medica) in relazione a tale pregressa patologia. Il termine di dieci anni è ridotto a cinque anni nel caso in cui la patologia oncologica sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per alcune specifiche patologie oncologiche individuate dalla normativa vigente, sono previsti termini inferiori, indicati nella relativa Tabella consultabile sul sito internet dell'Impresa al seguente link: www.vhv.it.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Qualora il cliente, prima della stipulazione o del rinnovo del contratto, abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute concernenti patologie oncologiche pregresse, il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva, trasmette tempestivamente all'Impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'esercizio del diritto all'oblio oncologico, rilasciata secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e dai relativi decreti attuativi. La certificazione è rilasciata, a seguito di apposita istanza, da una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, o da un medico del Servizio Sanitario Nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica, dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, utilizzando il modello di istanza previsto dall'Allegato I al decreto del Ministero della Salute 5 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2024.
Effetti dell'oblio oncologico	Decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico: • le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente; • l'Impresa ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 1 a 5, della legge 7 dicembre 2023, n. 193 sono nulle, ferma restando l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera esclusivamente a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.